

Comune di Cordignano

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1: Finalità, oggetto e applicazione
- Art. 2: Ambito di applicazione
- Art. 3: Funzioni di Polizia Urbana
- Art. 4: Accertamento delle violazioni
- Art. 5: Disciplina del sistema sanzionatorio
- Art. 6: Definizioni

TITOLO II – TUTELA DELLA SICUREZZA URBANA

- Art. 7: Sicurezza urbana ed incolumità pubblica - Definizioni
- Art. 8: Atti vietati a tutela della sicurezza urbana
- Art. 9: Sostanze stupefacenti
- Art. 10: Aree dismesse ed immobili oggetto di occupazioni abusive
- Art. 11: Divieto al consumo di bevande alcoliche ai minori di 16 anni
- Art. 12: Comportamenti contrari al decoro
- Art. 13: Accattonaggio
- Art. 14: Nomadismo

TITOLO III – SPAZI E AREE PUBBLICHE

- Art. 15: Spazi e aree pubbliche

TITOLO IV – NETTEZZA E DECORO

- Art. 16: Disposizioni di carattere generale
- Art. 17: Pulizia ed igiene: obblighi
- Art. 18: Pulizia, igiene e decoro: divieti
- Art. 19: Decoro dei fabbricati: obblighi
- Art. 20: Decoro dei fabbricati: divieti
- Art. 21: Deturpamento di manufatti pubblici o privati
- Art. 22: Decoro dei giardini e del verde pubblico: divieti
- Art. 23: Comportamenti vietati in via residuale
- Art. 24: Patrimonio pubblico e arredo urbano
- Art. 25: Distribuzione di manifesti
- Art. 26: Pulizia dei luoghi di carico e scarico delle merci
- Art. 27: Elenco materiali conferibili al C.A.R.D. (ecocentro)
- Art. 28: Regole generali di accesso al C.A.R.D.

TITOLO V – CUSTODIA DEGLI ANIMALI

- Art. 29: Disposizioni generali
- Art. 30: Detenzione degli animali d'affezione
- Art. 31: Rapporto degli animali domestici con gli spazi pubblici e privati
- Art. 32: Animali liberi

TITOLO VI - TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

- Art. 33: Disposizioni generali
- Art. 34: Misure di tutela a salvaguardia della quiete pubblica per gli esercizi ad attività serale o dotati di spazi all'aperto
- Art. 35: Spettacoli e trattenimenti temporanei all'aperto
- Art. 36: Lavoro notturno
- Art. 37: Emissioni sonore da attività temporanee
- Art. 38: Pubblicità fonica
- Art. 39: Abitazioni e luoghi di privata dimora
- Art. 40: Dispositivi acustici antifurto
- Art. 41: Mortaretti petardi e simili

TITOLO VII – SICUREZZA E TUTELA AMBIENTALE

- Art. 42: Rovinio di parti od accessori di fabbricati
- Art. 43: Diserbanti
- Art. 44: Sgombero della neve e della formazione di ghiaccio
- Art. 45: Pozzi, cisterne, scavi, e simili
- Art. 46: Aperture di botole e pozzetti
- Art. 47: Detenzione e deposito di materie infiammabili
- Art. 48: Installazione di tralicci, gru e altri impianti di sollevamento
- Art. 49: Recinzioni
- Art. 50: Rami, siepi ed erba
- Art. 51: Pulizia fossati
- Art. 52: Misure contro la caduta alberi sui binari dei treni
- Art. 53: Scarichi pubblici e privati
- Art. 54: Emissione di fumo ed esalazioni
- Art. 55: Accensione fuochi nei fondi
- Art. 56: Scarico e deposito di residui di costruzioni e riparazioni
- Art. 57: Depositi esterni
- Art. 58: Oggetti mobili
- Art. 59: Esercizio di giochi di abilità

TITOLO VIII – NORME SPECIFICHE IN MATERIA DI ATTIVITA' ZOOTECNICHE E AGRICOLE

- Art. 60: Trasporto di letame – materiale di espurgo e cose maleodoranti – concimazione di terreni.
Prevenzione della proliferazione di insetti infestanti

TITOLO IX – PROCEDURE, SANZIONI AMMINISTRATIVE E ACCESSORIE. RISARCIMENTI

- Art. 61: Disposizioni per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni amministrative
- Art. 62: Rimesse in pristino, sospensione o cessazione di una attività
- Art. 63: Diffida
- Art. 64: Danni alla cosa pubblica

TITOLO X – ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

- Art. 65: Entrata in vigore

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Finalità, oggetto ed applicazione

1. Il Regolamento di Polizia Urbana (di seguito chiamato Regolamento) disciplina, in conformità dei principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto Comunale, l'insieme delle misure volte ad assicurare la serena e civile convivenza, prevenendo gli illeciti che possano recare danni o pregiudizi alle persone e regolando il comportamento e le attività dei cittadini all'interno del territorio comunale, al fine di tutelare la tranquillità sociale, la fruibilità ed il corretto uso del suolo pubblico e dei beni comuni, il decoro ambientale, la qualità della vita dei cittadini e la sicurezza urbana;
2. Il Regolamento, per il perseguimento dei fini di cui al precedente paragrafo, detta norme autonome o integrative di altre disposizioni regolamentari generali in materia di:
 - a) Tutela della sicurezza urbana;
 - b) Spazi ed aree pubbliche;
 - c) Nettezza e decoro;
 - d) Custodia degli animali;
 - e) Tutela della quiete pubblica e privata;
 - d) Sicurezza e tutela ambientale;
 - e) Norme specifiche in materia di attività zootecniche e agricole.
3. Oltre alle norme contenute nel presente Regolamento, da parte della cittadinanza dovranno essere osservate le disposizioni stabilite in altri regolamenti comunali o Ordinanze sindacali, nonché le disposizioni stabilite per singole e contingenti circostanze dall'Autorità comunale o da autorità superiori;
4. Sono esclusi dall'ambito di applicazione e disciplina del presente Regolamento gli aspetti inerenti l'ordine e la sicurezza pubblica, nello specifico le misure preventive e repressive dirette al mantenimento dell'ordine pubblico, inteso quale complesso di beni giuridici fondamentali e degli interessi pubblici primari sui quali si regge l'ordinata e civile convivenza nella comunità nazionale, nonché della sicurezza delle istituzioni, dei cittadini e loro beni.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento è efficace in tutti gli spazi ed aree pubbliche, in quelle private asservite all'uso pubblico, gravate da servitù di pubblico passaggio o a qualsiasi titolo aperte al pubblico, nei luoghi di culto dedicati alla memoria dei defunti, per gli edifici privati attesa la necessità di tutela della stabilità e del decoro di facciate e manufatti esterni per gli impianti in genere d'uso comune, nonché nelle aree private qualora la fruizione di detti luoghi possa arrecare pregiudizio alla sicurezza pubblica o urbana, all'igiene, al decoro e all'ambiente ed è applicabile alle attività private ai fini di protezione di detti beni.

Articolo 3

Funzioni di Polizia Urbana

1. Le funzioni amministrative di polizia urbana concernono le attività di polizia che si svolgono esclusivamente nell'ambito del territorio comunale e che non sono proprie dell'Autorità dello Stato ai sensi della vigente legislazione.

Articolo 4

Accertamento delle violazioni

1. La vigilanza relativa all'applicazione del presente Regolamento è affidata alla Polizia Locale, nonché agli ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria appartenenti ai Corpi di Polizia dello Stato, nonché alla Polizia Provinciale;

2. L'accertamento delle violazioni è eseguito nel rispetto delle norme previste dalla legge 24.11.1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni, come meglio specificato all'art. 61 del presente regolamento.

3. Gli Organi comunali possono adottare specifiche Ordinanze per garantire il rispetto delle norme di cui al Regolamento, secondo le procedure delineate dagli artt. 17 e 18 della legge 689/81;

4. Il Sindaco, per le questioni attinenti l'incolumità e la sicurezza pubblica nonché la sicurezza urbana, interviene con i provvedimenti previsti dalle leggi vigenti;

5. Oltre alle norme previste dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia di polizia urbana, si devono osservare le disposizioni e gli ordini, anche verbali, dati dagli ufficiali ed agenti di Polizia Locale e Giudiziaria, sul posto e nell'immediatezza, finalizzati a ripristinare l'ordine costituito.

Gli appartenenti alla Polizia locale, nell'esercizio delle loro funzioni, potranno accedere, con le modalità previste dalla legge, in tutti i luoghi dove si svolgono le attività sottoposte alla vigilanza comunale, onde assicurarsi dell'adempimento delle prescrizioni imposte dalla legge, dai regolamenti e dall'Autorità.

Art. 5

Disciplina del sistema sanzionatorio

1. Ogni violazione alle norme del presente regolamento ovvero alle disposizioni contenute nelle ordinanze di Polizia Urbana, è punita in via amministrativa con sanzioni pecuniarie secondo il procedimento e gli importi stabiliti.

2. Alla sanzione amministrativa pecuniaria consegue, nei casi espressamente previsti, l'applicazione di diritto delle sanzioni accessorie dell'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito, di interrompere l'attività abusivamente intrapresa o della rimessa in pristino.

3. Qualora alla violazione di norme di regolamento, o alla inosservanza di prescrizioni specifiche contenute nell'atto di concessione o di autorizzazione, conseguano danni a beni comuni, il responsabile, ferma restando l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria ed accessoria per l'accertata violazione, è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino, sempre fatto salvo che il fatto non si configuri come reato.

4. Per tutte le sanzioni applicate nel rispetto del presente regolamento, non è mai ammessa la riscossione della somma nelle mani dell'agente accertatore, salvo il caso di fatto commesso da persona straniera. In tal caso, della sanzione riscossa deve essere obbligatoriamente fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione.

Art. 6

Definizioni

1. Ai fini della disciplina regolamentare è considerato “bene comune”, in generale, lo spazio urbano tutto, ed in particolare:
 - a) il suolo di dominio pubblico, ovvero di dominio privato ma gravato da servitù di uso pubblico costituita nei modi e nei termini di legge, nonché le vie private aperte al pubblico passaggio;
 - b) i giardini pubblici e il verde pubblico in genere;
 - c) le facciate degli edifici e ogni altro manufatto la cui stabilità ed il cui decoro debbano essere salvaguardati;
 - d) gli impianti e le strutture di uso comune, collocati sui beni comuni indicati nelle lettere precedenti.
2. Per “fruizione” di beni comuni si intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme di cui al regolamento. La fruizione dei beni comuni non necessita di concessioni o autorizzazioni.
3. Per “utilizzo” dei beni comuni si intende l’uso particolare che di essi venga fatto, in via esclusiva, per l’esercizio, di norma temporaneo, di attività lecite anche di carattere privato.
4. L’utilizzazione dei beni comuni è sempre subordinata a preventiva concessione o autorizzazione.

TITOLO II

TUTELA DELLA SICUREZZA URBANA

Articolo 7

Sicurezza urbana ed incolumità pubblica - Definizioni

1. Per sicurezza urbana si intende il bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito del contesto urbano e locale, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale;

2. Per incolumità pubblica si intende l'integrità fisica della popolazione;

3. Il Sindaco, in qualità di ufficiale di Governo, interviene a tutela delle situazioni inerenti la sicurezza urbana ai sensi dei commi 1 lettera b), 2 e 4 dell'art. 54 del T.U.E.L., e precisamente in:

a) situazioni urbane di degrado o di isolamento che favoriscono l'insorgere di fenomeni criminosi (quali spaccio di sostanze stupefacenti, sfruttamento prostituzione, accattonaggio molesto con impiego minori o disabili, fenomeni di violenza legati all'abuso di alcool);

b) situazioni in cui si verificano comportamenti quali: danneggiamento al patrimonio pubblico e privato o tali da impedirne la fruibilità o da determinare uno scadimento della qualità urbana;

c) l'incuria, il degrado e l'occupazione abusiva di aree e immobili tali da favorire le situazioni di cui ai punti a) e b);

d) situazioni di intralcio alla pubblica viabilità o che alterano il decoro urbano, in particolare quelle di abusivismo e di illecita occupazione di suolo pubblico;

e) i comportamenti che, come la prostituzione su strada o l'accattonaggio molesto, possono offendere la pubblica decenza anche per le modalità con cui si manifestano, ovvero turbano gravemente il libero utilizzo degli spazi pubblici o la fruizione cui sono destinati o che rendano difficoltoso o pericoloso l'accesso ad essi;

4) Le cose, gli strumenti, i mezzi costituenti violazione ai sensi del presente titolo o usati per commettere la violazione verranno sequestrati ai sensi dell'art. 13 della legge 689/81 ed eventualmente confiscati ai sensi dell'art. 20 della medesima legge.

Articolo 8

Atti vietati a tutela della sicurezza urbana

1. I seguenti comportamenti, congiuntamente a quelli successivamente indicati al titolo IV ed al titolo VI, sono vietati in relazione alla necessità di tutelare i beni ed interessi pubblici elencati nell'articolo precedente:

- i comportamenti che determinano un utilizzo improprio delle aree pubbliche o di uso pubblico o di grave turbativa al libero utilizzo o accesso degli spazi, in quanto non conformi alla destinazione specifica degli stessi, anche in riferimento alla necessità di preservare le condizioni igienico-sanitarie, di decoro, di usufruibilità degli ambienti o tali da creare offesa alla pubblica decenza o molestia, quali :

- il bivaccamento che causi intralcio o degrado riguardo al contesto in cui si svolge, in particolare in giardini pubblici/aree verdi ove non sono predisposte strutture atte allo scopo, e nei pressi di luoghi di culto;

- gli assembramenti, organizzati o meno, in luogo pubblico o privato tali da comportare

molestia o disturbo.

Articolo 9 Sostanze stupefacenti

- 1) in tutti i luoghi pubblici o aperti al pubblico del territorio comunale è vietato:
- a) cedere a qualsiasi titolo sostanze stupefacenti;
 - b) acquistare, anche per solo uso personale, sostanze stupefacenti;
 - c) consumare, individualmente o in gruppo, sostanze stupefacenti;
 - d) adottare condotte che possano agevolare o favorire in qualsiasi modo i comportamenti di cui ai punti che precedono.

Articolo 10 Aree dismesse ed immobili oggetto di occupazioni abusive

1. Salvo situazioni contingibili ed urgenti che potranno essere oggetto di provvedimenti specifici attraverso Ordinanza del Sindaco, i proprietari e/o conduttori legittimi di immobili/aree dismesse che versano in stato di abbandono e/o oggetto di occupazione abusiva sono tenuti:
- a) alla realizzazione di opere idonee ad evitare accessi non autorizzati nella proprietà;
 - b) alla bonifica dell'area, da effettuarsi entro i tempi tecnici strettamente necessari;
 - c) all'attivazione di regolare sorveglianza dell'immobile al fine di evitare ulteriori situazioni di occupazione abusiva;
 - d) alla eventuale messa in sicurezza dell'immobile attraverso idonei interventi statici e di ripristino;
2. L'idoneità delle operazioni svolte in ottemperanza al suindicato punto d), dovrà essere asseverata da tecnico abilitato.

Articolo 11 Divieto di consumo di bevande alcoliche ai minori di 16 anni

1. Nel territorio del Comune di Cordignano, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, è sanzionato chiunque, minore di anni 18, acquista, detiene o consuma bevande alcoliche (sono tali quelle sino a 21°) di qualsiasi gradazione. Tali divieti si estendono, nel suindicato contesto, anche a tutte le miscele di bevande contenenti alcolici anche in quantità limitata o diluita.
2. Nelle circostanze di cui al punto precedente, è altresì sanzionato chiunque, a qualsiasi titolo, cede ovvero consegna, anche gratuitamente, bevande alcoliche di qualsiasi gradazione ai minori di anni 18 per come meglio specificato dal comma seguente.
3. Come da vigenti norme di legge, i gestori di pubblici esercizi o esercizi commerciali, o i loro addetti, che somministrano, (cioè vendono, ovvero cedono a qualsiasi titolo, per il consumo sul posto), o vendono per asporto bevande alcoliche:
- a) ai ragazzi minori di anni 16, saranno perseguiti a norma dell'art. 689 del codice penale;
 - b) ai ragazzi di età superiore agli anni 16 ed inferiore ai 18, soggiaceranno ad una sanzione amministrativa da € 250,00 ad € 1.000,00 (come previsto dall'art. 14 ter della legge 125/2001), e se il fatto è commesso più di una volta si applicherà la sanzione da Euro 500 ad Euro 2.000 con la sospensione dell'attività per tre mesi;
4. Nel caso di vendita, ovvero cessione a qualsiasi titolo, 'per asporto' di alcolici ai minori di

qualsiasi età, si applicano le sanzioni previste al precedente comma 3 lett. b).

5. Da parte del venditore, anche in caso di cessione a titolo gratuito, vi è l'obbligo di richiedere un documento di identità al ragazzo acquirente.

6. Responsabile della violazione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, se commessa da minorenni, ai sensi di legge è considerato l'esercente la potestà genitoriale (art. 2 della legge 689/81), e a tale soggetto andrà notificato il verbale di violazione amministrativa.

Articolo 12

Comportamenti contrari al decoro, nonché alla sicurezza della circolazione

1. E' vietato tenere comportamenti contrari al decoro e alla usufruibilità degli ambienti o che creano offesa alla pubblica decenza o molestia, quali, ad esempio, la prostituzione su strada, ovvero tutti quei comportamenti che in genere determinano un utilizzo improprio delle aree pubbliche o di uso pubblico o grave turbativa al libero utilizzo degli spazi, in quanto non conformi alla destinazione specifica delle stesse.

2. In tutto il territorio comunale sono vietati i comportamenti volti a contrattare ovvero concordare prestazioni sessuali con soggetti dediti alla prostituzione o che per l'abbigliamento ovvero per le modalità comportamentali manifestino comunque l'intenzione di fornire prestazioni sessuali a pagamento. Ricorrendo le predette situazioni, consentire la salita sul proprio veicolo a uno o più soggetti come sopra identificati costituisce evidente e palese conferma di violazione del presente articolo. Specificatamente è vietato a chiunque, sulla pubblica via, su tutte le aree soggette a pubblico passaggio o che siano facilmente accessibili dalla pubblica via, ed in tutte le loro adiacenze, del territorio del Comune, tenere abbigliamenti, comportamenti ed atteggiamenti indecorosi ed indecenti preordinati ad indurre alla domanda di prestazioni sessuali, che sia provato o meno il pagamento di un corrispettivo in denaro. Tale divieto, è preordinato altresì ad evitare comportamenti ed atteggiamenti che inducono alla domanda di prestazioni sessuali, con conseguente interferenza con il regolare svolgimento del traffico e con la sicurezza della circolazione veicolare.

Articolo 13

Accattonaggio

1. E' vietato chiedere nonché raccogliere elemosine per qualsiasi motivo.

2. L'accattonaggio in forme "invasive e/o moleste" costituisce una aggravante della violazione.

3. E' vietato utilizzare minori o disabili per raccogliere elemosine per qualsiasi motivo.

Articolo 14

Nomadismo

1. È vietata la sosta, non strettamente legata alla circolazione stradale, su tutto il territorio comunale, delle carovane, caravan, roulotte, fatti salvi i casi previsti di esercizio dell'attività dello spettacolo viaggiante.

2. E' fatto divieto di campeggio su tutte le strade ed aree pubbliche o aperte al pubblico, nonché in quelle private, del territorio comunale, con attendamenti, caravan, autocaravan e veicoli similari, ad eccezione dei casi espressamente autorizzati.

3. Nel caso di caravan, auto caravan e similari, si configura la condizione di campeggio se sussiste almeno una delle seguenti circostanze:

a) nelle immediate vicinanze vengono svolte attività ad esso riconducibili, quali, a titolo esemplificativo: cucinare, desinare, lavare, stendere, etc.;

b) il veicolo:

- poggia sul suolo, oltre che con le ruote, con altri elementi o attrezzature di stazionamento e livellamento, quali, a titolo esemplificativo, piedini retrattili, spessori, etc.;

- occupa ed utilizza lo spazio esterno in misura eccedente l'ingombro proprio del veicolo medesimo con attrezzature di qualsiasi natura, quali, a titolo esemplificativo: bombole, generatori, tende, verande, tavoli, sedie, recipienti, etc.;

- scarica i residui organici e le acque chiare e luride sul suolo pubblico;

4. E' fatto obbligo ai proprietari di aree interessate dagli insediamenti oggetto del presente articolo, di vigilare sul rispetto dei divieti di cui al comma 2, denunciando tali fenomeni alle Forze di Polizia statali o locali entro ventiquattro ore dall'inizio dell'occupazione stessa; inoltre dovranno porre in essere ogni intervento idoneo ad impedire ulteriori occupazioni, secondo le prescrizioni dettate dagli Uffici comunali competenti;

5. La Polizia Locale e/o le altre Forze di Polizia potranno intervenire, anche d'ufficio, per lo sgombero dei terreni da persone o cose ivi insediate da oltre ventiquattro ore in modo abusivo, nonché all'applicazione delle sanzioni accessorie della cessazione dell'attività, della rimessa in pristino dello stato dei luoghi e delle condizioni di salubrità.

TITOLO III

SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 15

Spazi ed aree pubbliche

1. Deve essere consentita la fruibilità degli spazi pubblici, come indicati nell'art. 2 del presente Regolamento, da parte di tutta la collettività.
2. Sono, pertanto, vietati gli atti o le attività o i comportamenti in contrasto con l'indicata finalità, salvo l'ottenimento di preventiva autorizzazione da parte dell'Ufficio comunale competente.
3. Il rilascio delle concessioni ed autorizzazioni di occupazione di aree e spazi pubblici è disciplinato dal vigente Regolamento comunale per l'applicazione della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche.
4. Per 'occupazione abusiva' del suolo pubblico, comprese le aree private aperte al pubblico, si intende l'occupazione effettuata senza titolo comunale. Tale occupazione è vietata ed è sanzionata ai sensi del presente regolamento, fatta salva l'applicazione delle sanzioni tributarie di cui all'articolo 53 ('Sanzioni ed interessi') del D.Lgs. 15/11/1993 n. 507, in relazione al vigente Regolamento comunale "per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche".

TITOLO IV NETTEZZA E DECORO

Art. 16 Disposizioni di carattere generale

1. Le piazze, le strade, i portici e tutti i luoghi pubblici ed aperti al pubblico, nonché i luoghi privati aperti o esposti alla vista pubblica, devono essere tenuti costantemente puliti ed in uno stato decoroso dalle rispettive proprietà.
2. E' proibito gettare, abbandonare, depositare od accumulare sulle aree pubbliche ogni genere di rifiuti, compresi rami o fogliame provenienti da luoghi privati.
3. Fatta salva l'azione penale nei casi stabiliti dal Testo Unico Ambientale, in tutto il territorio comunale, sia in luogo pubblico o aperto al pubblico, nonché anche nei luoghi privati, è vietato l'abbandono o il deposito incontrollato di qualsiasi tipo di materiale/sostanza costituente rifiuto, sia essa liquida oppure solida, e ciò indipendentemente dalle dimensioni (quindi, ad es., viene classificato rifiuto, anche il mozzicone di sigaretta), ed è altresì vietato smaltire qualsiasi tipo di rifiuto mediante abbruciamento.

Art. 17 Pulizia ed igiene: obblighi

1. I titolari e gestori di esercizi commerciali o pubblici esercizi o attività artigianali, devono provvedere alla rimozione giornaliera di immondizie, rifiuti o materiali in genere derivanti dalla loro attività, abbandonati nelle immediate vicinanze dell'attività stessa. Può esser fatto loro obbligo di mettere a disposizione del pubblico anche all'esterno del locale un conveniente numero di idonei portarifiuti.
2. È fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato.
3. In tutte le aree scoperte private site nel centro abitato, i giardini/tappeti erbosi di pertinenza delle abitazioni devono essere tenuti periodicamente falciati. Previa diffida, anche verbale, dell'Organo di Polizia, i proprietari e/o usufruttuari e/o concessionari, dovranno provvedere entro 7 giorni alla falciatura dell'erba; l'inottemperanza costituisce violazione.
4. Tutte le aree scoperte private non coltivate site all'interno del centro abitato oppure nelle vicinanze di nuclei abitati, al fine di evitare il proliferare di zanzare, insetti, zecche, ratti, ecc., devono essere tenute falciate e/o sgombrare da rifiuti, provvedendo, se del caso, all'installazione di una adeguata recinzione, a cura e spese dei proprietari e/o usufruttuari e/o concessionari. Il Sindaco, qualora ricorrano ragioni di opportunità, con apposita ordinanza potrà disporre la recinzione delle aree in parola.
5. In tutte le aree scoperte private lungo tutte le strade e loro pertinenze, i frontisti, gli usufruttuari o concessionari delle proprietà, sono tenuti a provvedere allo sfalcio, pulizia, sistemazione e corretto mantenimento dei fossati, cunette nonché all'eliminazione dei ristagni d'acqua e/o agevolare il deflusso mediante colmatatura o spianamento.
6. Nei casi di cui ai punti 4 e 5, nel verbale di contestazione della violazione, sarà inserita formale "diffida ad adempiere" entro un dato termine, la cui inottemperanza potrà comportare l'intervento sostitutivo da parte del Comune per i lavori di sfalcio, di eventuale recinzione, pulizia e sgombero, con successiva emissione di nota spese a carico degli inadempienti.
7. Le aree private urbane e quelle extraurbane, qualora ciò non dipenda da caratteristiche

naturali, devono essere bonificate da pozze d'acqua o acquitrini in quanto possono essere fonte di sviluppo per zanzare od altri insetti.

Art. 18

Pulizia, igiene e decoro: divieti

1. A tutela dell'igiene pubblica e del decoro è vietato:
 - a) compiere, in luogo pubblico, o in vista del pubblico, azioni che possano recare molestia, raccapriccio o incomodo alle persone, o in ogni modo essere causa di pericolo, oppure indecorosi, tra i quali, a solo titolo di esempio, eseguire bisogni corporali sulla pubblica via o esposto alla pubblica vista;
 - b) danneggiare, deturpare, imbrattare con scritti, affissioni, disegni, e altro, gli edifici pubblici o privati, i monumenti, i muri in genere, le panchine, la segnaletica stradale, le carreggiate, i marciapiedi, i parapetti dei ponti e qualsiasi altro manufatto;
 - c) immergersi nei corsi d'acqua, ed ivi lavarsi o farne altro uso improprio, oppure imbrattare le acque o lavare nelle stesse indumenti, biancheria o animali;
 - d) scuotere, spolverare, battere tappeti, stuoie, lenzuola o coperte o materassi, stracci, tovaglie, sul suolo pubblico o privato aperto al pubblico, ovvero dalle finestre o dai terrazzi prospicienti i predetti luoghi;
 - e) spaccare e segare legna su suolo pubblico o di uso pubblico;
 - f) sversare nelle caditoie, o lungo i margini delle strade grassi, sostanze oleose ed altri liquidi derivanti da veicoli, attrezzature meccaniche o da residui di preparazione di alimenti. E' fatta salva l'applicazione delle specifiche leggi speciali in materia ambientale;
 - g) sostare/fermarsi sugli spazi erbosi di aree verdi pubbliche o aiuole con qualunque tipo di veicolo;
 - h) compiere operazioni di lavaggio, di qualsiasi tipo di veicolo sulle aree pubbliche ed effettuare le riparazioni di veicoli, salvo quelle di modestissima entità;
 - i) gettare dalle impalcature e dai piani degli edifici, materiali di demolizione che possano produrre rumori, polvere o imbrattamento sulla pubblica strada;
 - j) depositare sulle aree pubbliche o di uso pubblico, fogliame, legna, fascine, etc.

Art. 19

Decoro dei fabbricati: obblighi

1. I proprietari o i locatari di edifici prospicienti la pubblica via, nel rispettivo ambito degli obblighi loro imposti dal Codice Civile e dalla normativa vigente, devono:
 - tenere in buono stato di conservazione la facciata dell'edificio, comprese le insegne, le targhe, le vetrate, le scale, le inferriate, le tende ed ogni altra cosa esposta alla pubblica vista;
 - provvedere ai restauri dell'intonaco, alla tinteggiatura e alla pulizia dei numeri civici;
 - tenere in buono stato di efficienza le grondaie ed i tubi di gronda o di scarico fino al suolo.
2. I soggetti indicati nel primo comma sono tenuti alla manutenzione e pulizia degli edifici, con particolare riferimento ai cornicioni, terrazze e davanzali.
3. La pulizia delle soglie degli ingressi e dei marciapiedi antistanti i negozi andrà eseguita e mantenuta costantemente in buono stato senza arrecare ostacolo alla libera circolazione di pedoni e veicoli.

Art. 20
Decoro dei fabbricati: divieti

1. E' vietato lasciare in stato di fatiscenza le tende e le vetrine di negozi e pubblici esercizi;
2. E' vietato stendere il bucato o appendere indumenti di qualsiasi tipo fuori dai luoghi privati.
3. E' altresì vietato stendere il bucato lungo le pubbliche vie, sulle piazze, sui pubblici passeggi e nei giardini pubblici.

Art. 21
Deturpamento di manufatti pubblici o privati

1. Senza pregiudizio per le sanzioni penali, è proibito danneggiare, deturpare, imbrattare con scritte, affissioni, disegni o macchie gli edifici pubblici o privati, i monumenti, i muri, le panchine, i marciapiedi, i parapetti dei ponti, gli alberi e qualsiasi altro manufatto.
2. Nei casi urgenti per motivi di ordine, di decoro o di opportunità, il Comune potrà provvedere all'immediata eliminazione dei deturpamenti, addebitando le spese a carico del responsabile e/o dell'obbligato in solido.
3. Resta in ogni caso obbligo dei proprietari o di chi abbia diritti sull'immobile, provvedere a ripristinare, a propria cura e spese, l'intonaco, le tinte e comunque la superficie dei manufatti.

Art. 22
Decoro dei giardini e del verde pubblico: divieti

1. Nei parchi e nei giardini pubblici, nonché nelle aiuole è vietato:
 - a) cogliere erbe e fiori;
 - b) salire sugli alberi;
 - c) danneggiare la vegetazione;
 - d) procurare pericolo o molestie alla fauna eventualmente ospitata, sia stanziale che migrante;
 - e) circolare con veicoli (quindi compresi i velocipedi) su aiuole, siti erbosi ed altre aree non destinate alla circolazione;
 - f) calpestare le aiuole;
 - g) calpestare i siti erbosi ove sia vietato con ordinanza dell'Autorità competente;
 - h) bivaccare;
 - i) sdraiarsi sulle banchine, oppure camminarci sopra o mettere i piedi su di esse.

Art. 23
Comportamenti vietati in via residuale

1. Fermo restando che le norme del Titolo III fissano obblighi e divieti speciali in via residuale a salvaguardia del decoro del centro abitato, è vietato:
 - a) manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati;
 - b) imbrattare o danneggiare il monumento, edifici pubblici e privati;
 - c) arrampicarsi sul monumento, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati;

- d) collocare, affiggere o appendere alcunché su Chiese, impianti di reti tecnologiche, pertinenze stradali o altri beni di rilevanza pubblica;
- e) praticare giochi di qualsiasi genere sulle carreggiate aperte al pubblico transito; praticare giochi suscettibili di creare disturbo o di procurare pericolo di danno sui marciapiedi, nelle piazze, salvo che le attività non siano state preventivamente autorizzate in ricorrenza di occasioni particolari;
- f) spostare, manomettere, rompere i contenitori dei rifiuti;
- g) sedersi o sdraiarsi per terra sulle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, arrecando intralcio e disturbo, ovvero ostruendo le soglie degli ingressi.

Art. 24

Patrimonio pubblico e arredo urbano

1. Sui beni appartenenti al patrimonio pubblico ed arredo urbano è vietato:
 - a) utilizzare gli impianti o le attrezzature destinate al giuoco dei bambini da parte di persone per le quali, in base alla tipologia delle attrezzature, palesemente non siano destinate;
 - b) modificare o rendere illeggibili i cartelli con la denominazione delle vie, o i numeri civici dei fabbricati, oppure la segnaletica;
 - d) spostare ovvero danneggiare, manomettere, rimuovere le panchine, così come rastrelliere di biciclette, cestini per i rifiuti, attrezzi per giochi, barriere, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità.

Art. 25

Distribuzione di manifesti

1. Salvo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di pubblicità e pubbliche affissioni, è vietato lanciare o lasciar cadere, anche da veicoli, opuscoli o manifesti o altro materiale pubblicitario sulle aree pubbliche.
2. La distribuzione dei materiali sopradetti, con l'osservanza delle norme stabilite per la pubblicità, deve essere fatta in modo da non sporcare il suolo e senza arrecare alcun tipo di disturbo alle persone.

Art. 26

Pulizia dei luoghi di carico e scarico delle merci

1. Chiunque carichi, scarichi o trasporti merci od altre materie, di qualsiasi specie, lasciando ingombro o sporco il suolo pubblico, deve immediatamente effettuare lo sgombero e la pulizia.

Art. 27

Elenco materiali conferibili al C.A.R.D. (ecocentro)

1. RIFIUTI CONFERIBILI DA UTENZE DOMESTICHE

- carta e cartone
- vetro plastica alluminio
- scarti della manutenzione del verde: sfalci d'erba e rami da potatura

- beni durevoli: frigoriferi, congelatori, condizionatori, televisori, computer monitor, apparecchi elettrici, lavatrici, lavastoviglie, forni e piccoli elettrodomestici
- ingombranti non recuperabili
- contenitori etichettati T e/o F
- pile
- medicinali scaduti
- accumulatori al piombo – batterie auto
- cartucce e toner
- neon e lampade fluorescenti
- oli vegetali esausti
- oli minerali esausti
- rottami ferrosi
- pneumatici usati d'auto senza cerchione
- inerti di provenienza da piccole ristrutturazioni domestiche
- legno
- vestiario riutilizzabile

E' vietato il conferimento di rifiuto secco e/o rifiuto umido, nonché di materiali diversi da quelli suindicati.

2. RIFIUTI CONFERIBILI DA UTENZE COMMERCIALI, ARTIGIANALI, INDUSTRIALI, E DI SERVIZIO AUTORIZZATE

- carta e cartone
- lastre e contenitori di grandi dimensioni in vetro
- imballaggi in plastica, come cassette, ecc.
- scarti della manutenzione del verde: sfalci d'erba e rami da potatura
- imballaggi in legno: cassette, pallets, ecc.
- rottami ferrosi
- films di polietilene privi di adesivi ed impurità
- polistirolo espanso pulito

E' vietato il conferimento di rifiuto secco, rifiuto umido, rifiuti provenienti dal ciclo di produzione, rifiuti agricoli, rifiuti pericolosi.

3. SPECIFICHE E PRESCRIZIONI

Per ingombranti si intendono i materiali di provenienza domestica che per dimensioni non possono essere conferiti nel normale servizio di raccolta del rifiuto secco.

I materiali devono essere conferiti al C.A.R.D. in modo differenziato.

Gli oggetti composti devono essere suddivisi per tipologia di materiale.

I contenitori di vetro, plastica, polistirolo e le lattine devono essere vuoti e puliti.

Ogni conferimento in difformità da quanto suindicato, costituisce violazione sanzionabile a norma del presente regolamento.

Articolo 28

Regole generali di accesso al C.A.R.D.

1. L'utente è autorizzato all'accesso al C.A.R.D. solo se residente nel Comune di Cordignano, nei giorni e orari di apertura.
2. Il materiale deve arrivare al C.A.R.D. già differenziato, quindi non è autorizzata la separazione dei rifiuti in loco.
3. I bambini e gli animali da compagnia, eventualmente presenti durante le operazioni di scarico, devono rimanere all'interno dei veicoli.

4. Le operazioni di scarico devono svolgersi nel minore tempo possibile.
 5. Deve essere rispettata la segnaletica presente all'interno del C.A.R.D.
 6. E' vietato fumare all'interno dell'area.
 7. Le ditte che effettuano le operazioni di prelievo dei cassoni devono rispettare gli orari prestabiliti.
 8. E' vietato il conferimento di rifiuti pericolosi da parte di utenze non domestiche.
 9. L'operatore del C.A.R.D. è autorizzato ad allontanare le persone che non si attenessero alle norme di comportamento ed anti-infortunistiche emanate da SAVNO gestore del C.A.R.D.
 10. La Polizia Locale e/o gli altri Funzionari comunali hanno la medesima facoltà specificata nel precedente punto 9.
 11. All'interno dell'area i mezzi devono viaggiare a passo d'uomo.
 12. E' consentito l'accesso solo al personale necessario al conferimento dei materiali.
 13. L'accesso all'interno del C.A.R.D. è consentito al solo motivo del conferimento dei materiali.
 14. E' vietato prelevare ed appropriarsi di materiali nell'area interna al C.A.R.D.
 15. E vietato abbandonare materiale nelle aree esterne al C.A.R.D.
- Ogni comportamento in difformità da quanto suindicato, costituisce violazione.

TITOLO V

CUSTODIA DEGLI ANIMALI

Art. 29

Disposizioni generali

1. E' vietato tenere in abitazioni, stabilimenti, giardini o in altri luoghi privati, animali che disturbino la quiete dei vicini, specialmente di notte e durante le ore destinate al riposo delle persone.
2. In ogni caso il privato che detenga animali deve applicarsi nel garantire la massima pulizia degli animali stessi, delle aree ove gli stessi vivono, al fine di prevenire pericoli per la sanità pubblica ed evitare che si sollevino odori suscettibili di recar fastidio al vicinato.
3. E' vietata la circolazione o il trasporto di animali pericolosi se non rinchiusi in apposite ed idonee gabbie, o in altro modo custoditi in condizioni di sicurezza.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, è vietata la detenzione di animali in abitazioni private, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini, di cani o di altri animali che disturbino il vicinato con insistenti latrati, guaiti o altro in special modo di notte e durante le ore destinate al riposo delle persone.

Art. 30

Detenzione degli animali d'affezione

1. Tutti i proprietari di animali d'affezione sono responsabili dello stato di salute e del benessere generale dei loro animali, e devono inoltre ottemperare a tutte le norme di legge che ne regolamentano il possesso e la detenzione, ed osservare le comuni norme d'igiene generale della collettività sociale o condominiale.
2. E' vietato molestare in qualunque modo gli animali, o utilizzarli in modo da arrecare agli stessi molestie o sofferenze.
3. I detentori di cani o di altri animali in luoghi privati dovranno collocare o custodire i medesimi in modo che non possano arrecare danno o molestia a chi transiti sulla pubblica via, e comunque la recinzione deve avere una altezza e/o larghezza (tra elemento ed elemento) tale da non consentire, in ogni caso, l'uscita dalla proprietà privata.
4. I cani devono sempre essere tenuti in condizioni da poter raggiungere un riparo adeguato (dal sole, pioggia, vento) ed avere sempre a disposizione adeguati contenitori (puliti) con acqua e cibo.
5. La cuccia dei cani dovrà essere adeguata alle dimensioni dell'animale, chiusa almeno su tre lati, e in ogni caso deve avere caratteristiche tali da ripararlo dalle intemperie di cui al comma precedente.
6. Le superfici dei recinti dovranno essere drenanti e/o scolanti, pulite con regolarità ed efficacia; le superfici e le attrezzature interne ad essi, libere da inutili intralci, dovranno essere pulite e periodicamente disinfestate e disinfettate.
7. Cucce e recinti non potranno essere collocati a meno di metri tre dai confini di proprietà, salvo l'assenso da parte del confinante.
8. I proprietari/possessori di cani di età superiore ai due mesi, sono tenuti a provvedere all'identificazione degli stessi mediante microchip.
9. Nel caso di cui sopra, l'Organo di Polizia, oltre ad accertare la violazione a carico del proprietario e/o del detentore, con annotazione sullo stesso verbale diffiderà lo stesso ad

attenersi in futuro alle disposizioni di cui sopra e a ricercare ogni possibile rimedio atto a evitare che l'animale arrechi disturbo.

Art. 31

Rapporto degli animali domestici con gli spazi pubblici e privati

1. I cani di razze notoriamente aggressive o di grossa taglia transitanti sul suolo pubblico o privato aperto al pubblico, devono essere portati al guinzaglio e muniti di museruola, e tali cani non possono essere condotti da persone di minore età.
2. Per avere sempre il controllo del cane sia al fine della tutela dell'incolumità pubblica e sia per evitare sue deiezioni incontrollate, sul suolo pubblico o aperto al pubblico i cani devono sempre essere condotti al guinzaglio.
3. Possono essere tenuti senza guinzaglio e museruola:
i cani da caccia in aperta campagna a seguito di cacciatore;
i cani da pastore quando accompagnano il gregge;
i cani che accompagnano persone inabili;
i cani delle forze di polizia durante l'impiego per fini d'istituto.
4. A garanzia dell'igiene e a tutela del decoro, è fatto obbligo ai proprietari di cani, e a chiunque li accompagni, quando siano condotti in spazi pubblici o aperti al pubblico, di avere obbligatoriamente al seguito sia una paletta (o altro strumento idoneo) che un sacchetto impermeabile per la raccolta delle deiezioni dell'animale. Il sacchetto con le deiezioni dovrà essere chiuso e depositato nei contenitori di rifiuti qualora presenti, oppure, in caso di assenza dei contenitori, essendo vietata la dispersione del sacchetto nell'ambiente, è fatto obbligo di portarlo con sé per il successivo smaltimento nei propri rifiuti domestici.
5. Ai sensi di quanto dispone l'Ordinanza contingibile ed urgente del Ministero della Salute del 6 agosto 2013, ai fini della prevenzione di danni o lesioni a persone, animali o cose, il proprietario, o chi conduce il cane, devono adottare le seguenti misure:
 - a) Utilizzare sempre il guinzaglio non superiore a m. 1,50, durante la conduzione dell'animale nelle aree pubbliche e nei luoghi aperti al pubblico
 - b) Portare sempre con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di possibile rischio per l'incolumità di persone o animali, o su richiesta delle Autorità competenti;
 - c) Affidare il cane a persone che siano in grado di gestirlo correttamente;
6. Al fine di evitare ogni possibilità di deiezione incontrollata, è vietato l'accesso dei cani, anche se condotti al guinzaglio e con museruola, nelle aree verdi pubbliche o di uso pubblico; ciò per motivi di igiene trattandosi di luoghi, fra l'altro, di gioco per bambini, nonché per evitare forme di molestia per le persone.
7. In caso di situazioni e circostanze eccezionali, è facoltà dell'Autorità comunale determinare più specifiche disposizioni con ordinanza, anche di carattere temporaneo od eccezionale.
8. I cani e gli altri animali trovati a vagare in luogo pubblico saranno catturati. I costi relativi alla cattura ed alla custodia nonché quelli conseguenti ai trattamenti sanitari sugli animali, saranno addebitati ai proprietari degli stessi, ovvero a chi ne esercita il possesso.

Articolo 32

Animali liberi

1. I volontari che si occupano della cura e del sostentamento delle colonie feline, sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati.

2. Il Sindaco con propria ordinanza può disporre, quando la colonia felina superi le 20 unità, il trasferimento parziale o totale delle colonie.
3. È vietato lasciare cibo negli spazi pubblici, nelle aiuole o nei giardini pubblici per piccioni od altri animali randagi.

TITOLO VI

TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

Art. 33

Disposizioni generali

1. In tutti i luoghi pubblici e in quelli privati aperti al pubblico, è vietato tenere comportamenti o compiere azioni che arrechino disturbo o molestia alla quiete pubblica e privata, al riposo e alle occupazioni altrui.

Articolo 34

Misure di tutela a salvaguardia della quiete pubblica per gli esercizi ad attività serale o dotati di spazi all'aperto

1. I titolari degli esercizi di somministrazione con apertura pomeridiana/serale abbinate ad attività di piccoli intrattenimenti (musica, karaoke e simili), devono obbligatoriamente presentare al competente Ufficio comunale idonea documentazione sull'impatto acustico (art. 4 DPR 227/2011).

2. Nel caso le misure adottate non siano conformi a quanto previsto dalle relazioni presentate, o risultanti inadeguate a mantenere le condizioni di vivibilità ambientale, nonché in caso di mancata o irregolare presentazione delle rilevazioni di cui sopra, l'attività di trattenimento o svago non potrà essere esercitata.

3. In ogni caso, dopo le ore 22.30 ogni emissione musicale non dovrà essere sentita esternamente all'esercizio.

4. I 'piccoli intrattenimenti', che consistono in una attività esclusivamente accessoria della somministrazione di alimenti e bevande, non devono contemplare alcuna forma né di ballo e/o di spettacolo, e non potranno avere alcuna forma di pubblicizzazione.

5. Ai soggetti di cui al comma 1, od ai loro dipendenti, è fatto obbligo di vigilare, e se del caso avvertire le Forze dell'Ordine, affinché i frequentatori, all'uscita dai locali, oppure temporaneamente stazionando esternamente al locale, evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica o privata.

6. Nel caso in cui sussistano situazioni di criticità, oggettivamente individuabili, di sostenibilità ambientale, sociale o di viabilità urbana o di altri interessi indicati nell'art. 8 comma 1 lett. h) del D.Lgs. 59/2010, nell'ambito delle attività di cui al punto precedente e/o conseguenti ad assembramenti di avventori all'esterno dell'esercizio, tali attività potranno essere oggetto di divieti o limitazioni, anche d'orario, imposti tramite provvedimenti a ciò finalizzati.

7. Il Sindaco, qualora ravvisi situazioni di grave danno alla salute e pregiudizio alla quiete pubblica, potrà adottare i provvedimenti di propria competenza previsti dalle vigenti normative.

Articolo 35

Spettacoli e trattenimenti temporanei all'aperto e in strutture chiuse

1. Fatto salvo quanto previsto nell'art. 34, i possessori di titolo per la realizzazione di spettacoli e trattenimenti temporanei svolti all'aperto, devono assicurarsi che le emissioni

sonore prodotte durante l'esecuzione delle attività non creino situazioni di disturbo alla quiete, ed esse devono cessare del tutto entro le ore 22.30, fatte salve eventuali deroghe rilasciate dall'Amministrazione Comunale.

2. Le emissioni sonore provenienti da circhi, ed altre strutture mobili di intrattenimento o prodotte da festival o manifestazioni analoghe, sono ammesse solo se preventivamente autorizzate dal Comune e comunque non possono protrarsi oltre le ore 24.00.

3. I titolari delle licenze prescritte dalle leggi di pubblica sicurezza per l'esercizio della attività di pubblico spettacolo o di pubblico trattenimento, i titolari degli esercizi pubblici di somministrazione, ed i titolari di sale di giochi leciti, devono assicurare che i locali nei quali si svolge l'attività siano strutturati in modo tale da non consentire a suoni e rumori di essere uditi all'esterno tra le ore 22.30 e le ore 8.00, nei centri abitati, fatta salva la possibilità di deroga, su richiesta.

4. Ai soggetti di cui al comma precedente, anche attraverso i propri eventuali soci o dipendenti, è fatto obbligo di segnalare alle Forze dell'Ordine comportamenti dei frequentatori, al di fuori dei locali, dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.

5. I competenti Uffici comunali, nel caso di svolgimento di spettacoli o trattenimenti in luoghi aperti, hanno facoltà di impartire specifiche prescrizioni ed orari volti ad evitare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.

Articolo 36 **Lavoro notturno**

1. Fermo restando quanto previsto da norme superiori in materia di livelli delle emissioni sonore e di superamento di tali livelli, in centro abitato, senza specifica autorizzazione comunale, non possono esercitarsi, anche temporaneamente o saltuariamente, attività lavorative che siano fonti, anche potenziali, di inquinamento acustico tra le ore 22,00 e le ore 7,00. Con ordinanza del Sindaco potranno essere individuate attività il cui esercizio è consentito in deroga alle disposizioni del presente comma.

2. L'autorizzazione ad esercitare attività lavorative tra le ore 22,00 e le ore 7,00 è subordinata a preventivo parere del competente ufficio comunale ed è comprensiva di tutti gli atti di consenso che le norme superiori prescrivono a tutela dell'inquinamento acustico.

3. Quando, per la natura delle attività o per le caratteristiche del luogo o dell'ambiente in cui è esercitata, sia ritenuto necessario dal competente ufficio comunale, con formale provvedimento, il divieto di esercitare può essere esteso ad un arco di tempo più ampio di quello indicato nel comma 1.

4. Le attività svolte dal Comune oppure da terzi per conto del Comune relativi allo spazzamento ed alla manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità, in quanto servizio di pubblica utilità non sono soggetti all'applicazione delle limitazioni previste dal presente regolamento o da altre normative in materia.

Art. 37 **Emissioni sonore da attività temporanee**

1. Nei cantieri edili i lavori con macchinari rumorosi sono consentiti dalle ore 8.00 alle ore 19.00, con interruzione pomeridiana dalle ore 12.00 alle ore 13.00.

2. Dal lunedì al sabato, ad eccezione della domenica e dei giorni festivi infrasettimanali, l'impiego di macchine da giardinaggio con motore a scoppio è consentito dalle ore 8.00 alle ore 19.30, con interruzione dalle ore 12.00 alle ore 15.00. Nei giorni festivi, l'orario sarà dalle

ore 8.30 alle ore 19.00, con interruzione dalle ore 11.30 alle ore 15.00.

Articolo 38

Pubblicità fonica

1. È vietata la pubblicità fonica, se non autorizzata.
2. Il presente articolo non si applica alla propaganda fonica di natura politica ed elettorale che è regolata dalle norme specifiche di settore.

Articolo 39

Abitazioni e luoghi di privata dimora

1. Nessuno può impedire che nelle abitazioni o aree private vengano svolte le normali attività quotidiane, anche se fonte di rumore o simili, salvo venga superata la normale tollerabilità. In tal caso sussiste a favore del soggetto leso la tutela civilistica specificatamente prevista.
2. Nelle abitazioni private e nei luoghi di privata dimora non è consentito far funzionare apparecchiature che producono rumore o vibrazioni moleste nonché svolgere attività che creino disturbo oltre la normale tollerabilità. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, qualora venga rilevato un disturbo o molestia da un insieme indistinto di persone, si intendono tali le seguenti attività:
 - a) le apparecchiature di esclusivo uso domestico nonché di riproduzione sonora fatte funzionare prima delle ore 08.00 e dopo le ore 22.30;
 - b) lavori di ristrutturazione di locali o attività rumorose simili effettuate prima delle ore 08.00 e dopo le ore 22.30 nei giorni feriali e nei giorni festivi;
 - c) attività ricreative rumorose effettuate prima delle 8.00 e dopo le 22.30;
3. In occasione di lavori edili e di ristrutturazione di locali, a qualunque scopo destinati, situati in fabbricati di civile abitazione, dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti e tutte le cautele per contenere il disturbo.
4. L'esecuzione dei lavori di cui al comma 3, si può effettuare dalle ore 8.00 alle ore 19.00 nei giorni feriali, con interruzione dalle ore 12.00 alle ore 13.00, e nei giorni festivi si può effettuare dalle ore 8.30 alle ore 11.30 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00. Gli accorgimenti, le cautele e il rispetto dei limiti di orario dovranno osservarsi anche nelle ristrutturazioni di esercizi pubblici, di esercizi commerciali nonché di uffici ambulatoriali e simili, ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.

Articolo 40

Dispositivi acustici antifurto

1. Fermo restando quanto in proposito prescritto dal Codice della Strada, i proprietari di veicoli sui quali sia stato installato un dispositivo acustico antifurto devono tarare il medesimo affinché il segnale acustico non superi i limiti fissati dalle disposizioni vigenti. Il segnale non deve, comunque, superare la durata complessiva di quattro minuti, ancorché sia intermittente.
2. La disposizione del comma 1 vale anche per i dispositivi acustici antifurto installati in abitazioni, uffici, negozi, stabilimenti, salvo che per la durata del segnale che non può, in alcun caso, superare i 15 minuti.

Articolo 41
Mortaretti, petardi e simili

1. Al fine di prevenire molestie alle persone, infortuni e/o o turbative all'ordine pubblico, nonché per tutelare il riposo della popolazione residente e contenere l'inquinamento acustico, negli spazi pubblici, aperti al pubblico nonché nei luoghi privati, è vietato far esplodere fuochi d'artificio, giochi pirici e pirotecnici, fumogeni, petardi, nonché ogni prodotto per l'emissione di fumo o gas visibile, fatto salvo nel periodo dalle ore 16.00 del giorno 24 dicembre sino alle ore 3.00 del 6 gennaio.
2. Nel periodo consentito, i 'botti' vanno accesi solo ed esclusivamente a debita distanza dalle persone e dagli animali, evitando le aree che risultino affollate.

TITOLO VII SICUREZZA E TUTELA AMBIENTALE

Art. 42

Rovino di parti od accessori di fabbricati

1. Oltre quanto prescritto dal titolo III del presente regolamento per la nettezza ed il decoro del centro abitato, ogni edificio e le sue pertinenze prospicienti la pubblica via devono essere tenuti in buono stato di conservazione per evitare pericoli di danno per l'incolumità pubblica.
2. Qualora si verificano improvvisi pericoli di rovina o di caduta di parti del fabbricato, i proprietari e/o coloro che hanno in godimento il fabbricato sono tenuti a darne pronto avviso all'Autorità Comunale ed hanno l'obbligo di provvedere immediatamente alla 'messa in sicurezza' con l'urgente eliminazione del pericolo, ovvero, se del caso, attraverso gli opportuni segnali e ripari a tutela della pubblica incolumità qualora tali misure siano sufficienti.
3. Il Comune, in caso di urgente necessità, adotterà i provvedimenti occorrenti per la tutela della sicurezza e della pubblica incolumità, con addebito delle spese nei confronti di chi era tenuto a provvedere.
4. Al fine di evitare pericolo a terzi, i vasi di fiori, le cassette, le gabbie d'uccelli ed altri oggetti collocati sui davanzali delle finestre, dei balconi e delle terrazze a scopo di arredamento, devono essere adeguatamente assicurati al fine di impedire ogni possibilità di caduta.

Articolo 43 Diserbanti

1. E' vietato l'impiego di diserbanti o disseccanti, e simili, lungo le rive, le scarpate, i margini delle strade, i fossi di scolo, i confini poderali, fatte salve le operazioni di bonifica e pulizia operate dall'Ente pubblico o da struttura da esso delegate e autorizzata.

Art. 44

Sgombero della neve e della formazione di ghiaccio

1. I proprietari o gli amministratori di condominio o i conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, durante o a seguito di nevicate hanno l'obbligo di sgomberare dalla neve e/o dal ghiaccio i tratti di marciapiede ed i passaggi pedonali prospicienti l'ingresso degli edifici e dei negozi.
2. Gli stessi devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formati sulle gronde, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, onde evitare sia pregiudizi per l'incolumità delle persone e sia per evitare danni alle cose. Dovrà essere garantita, durante tali operazioni, la sicurezza di persone e cose, anche mediante adeguati transennamenti dell'area interessata.
3. La neve rimossa dai marciapiedi, caduta o scaricata dagli edifici, non dovrà in nessun caso essere sparsa o accumulata sulla sede stradale per non cagionare pericolo, ostacolo o intralcio alla viabilità.

Art. 45
Pozzi, cisterne, scavi e simili

1. I pozzi, le cisterne e le vasche costruiti o esistenti su spazi pubblici o aree private, devono avere le bocche ed altri ripari atti ad impedire che vi possano cadere persone, animali, oggetti o materiali di qualsiasi natura.
2. Gli scavi, le cave e le fosse esistenti in luoghi accessibili, devono essere opportunamente segnalate e delimitate a tutela della pubblica incolumità.

Art. 46
Apertura di botole e pozzetti

1. E' vietato sollevare o aprire caditoie, chiusini, botole o pozzetti, senza autorizzazione del Comune o dell'Ente proprietario del sottoservizio.

Art. 47
Detenzione e deposito di materie infiammabili

1. Salvo quanto previsto dalle norme di pubblica sicurezza e per la prevenzione incendi, è vietato detenere nelle case di abitazione e loro pertinenze, nei negozi e negli esercizi in genere, materie liquide, solide o gassose facilmente infiammabili in quantità superiore a quella di uso corrente per fini domestici, per tipo di locale o esercizio.
2. E' vietato installare ovvero depositare, anche temporaneamente, bombole di G.P.L. all'interno di box o garage, nonché in prossimità di vani di passaggio, corridoi, scale, portoni e di quanto altro serve per il deflusso di persone.

Art. 48
Installazione di tralicci, gru e altri impianti di sollevamento

1. L'installazione di tralicci, di gru o di altri impianti per il sollevamento dovrà essere effettuata in modo da evitare qualsiasi tipo di pericolo per chi si trovi nelle vicinanze.
2. Tali impianti, anche se installati su aree private dovranno essere solidamente ancorati e disposti in modo che in ogni caso ne sia impedita la caduta.
3. Le manovre con carichi sospesi sopra suolo pubblico o aperto al pubblico, non possono essere effettuate senza autorizzazione del Comune.

Art. 49
Recinzioni

1. Le recinzioni confinanti con aree pubbliche o aperte al pubblico, dovranno essere realizzate prive di sporgenze acuminatae o taglienti o di fili spinati, ed esse devono essere in conformità con il vigente Regolamento Edilizio Comunale.

Art. 50
Rami, siepi ed erba

1. I proprietari di aree, o i loro aventi causa, sono obbligati a tenere regolate le siepi in modo da non restringere le strade, le piste ciclabili, ed i marciapiedi.
2. E' fatto obbligo al proprietario (o comproprietario), conduttore, possessore, usufruttuario, curatore e detentore/utilizzatore a qualunque titolo, degli immobili posti lungo strade comunali, provinciali, statali, vicinali, di tenere pulito il marciapiede o la cunetta, nonché la stessa strada, da fogliame, erba, rami, pigne, 'aghi' ecc., e quant'altro proveniente da siepi o alberi prospicienti, nonché di potare le siepi, arbusti, cespugli, rovi rami e simili, qualora si protendano oltre il confine stradale pregiudicando la pulizia ed il decoro, ovvero che compromettano la leggibilità dei segnali, o che in qualche modo creino uno stato di pericolo per la circolazione,
3. Devono essere rispettate le distanze previste dal Codice della Strada per la messa a dimora di siepi ed alberi.
4. Si possono ammettere sporgenze di rami con altezza superiore ai m. 2,80 se al di sopra del marciapiede, e con altezza superiore a m. 6,00 se i rami sporgono sulla carreggiata.
5. Nei tratti di strada sterrati, anche se privata qualora sia destinata a servire almeno altre tre abitazioni nella stessa via, gli stessi soggetti di cui al comma 2 devono provvedere periodicamente a potare siepi, arbusti, cespugli, rovi, rami e simili, che si protendono oltre l'opera delimitante la proprietà (muretti, ecc.), e ciò anche qualora vi sia stato un arretramento nella costruzione dell'opera.
6. Nei casi di cui al punto precedente, qualora uno dei soggetti di cui al comma 2 del presente articolo riceva dall'organo di vigilanza l'invito ad effettuare il 'taglio' entro 10 giorni, ed egli vi ottemperi nel termine suddetto, non sarà applicata alcuna sanzione. L'organo di vigilanza può rivolgere l'invito con ogni mezzo utile: verbalmente, tramite mail, mediante notificazione di atto. In caso di inerzia, ovvero per l'irreperibilità dei soggetti di cui al precedente comma 2, l'organo di vigilanza può procedere autonomamente a far eseguire il 'taglio', ma in questo caso dovrà preventivamente essere notificato, (anche a mezzo del servizio postale), apposito 'invito ad eseguire l'intervento' entro 10 giorni dalla notifica, ad almeno uno dei soggetti di cui al comma 2.
7. Qualora il fogliame degli alberi piantati in terreni laterali o le ramaglie di qualsiasi genere cadano sul piano viabile per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa, i soggetti di cui al comma 2 sono tenuti a rimuoverli nel più breve tempo possibile al fine di evitare che i ciclisti, i pedoni ed i veicoli in generale, possano 'scivolare' sul sedimento vegetale.
8. Le aree private devono essere tenute sgombre da erbacce od arbusti infestanti in modo da non creare riparo e sviluppo per ratti, insetti, rettili e zecche, che possono risultare molesti, dannosi o pericolosi per l'igiene e la salute. A tal fine devono essere garantiti almeno tre sfalci l'anno: uno entro il 30 aprile, uno entro il 15 luglio e l'ultimo entro il 31 ottobre.

Art. 51
Pulizia fossati

1. I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni devono mantenere in condizione di funzionalità ed efficienza le condotte di cemento sottostanti i passi privati, le sponde dei fossati dei canali di scolo e di irrigazione privati adiacenti le strade comunali e le aree pubbliche, al fine di garantire il libero e completo deflusso delle acque ed impedire che la crescita della vegetazione ostacoli la visibilità e percorribilità delle strade.

Articolo 52

Misure contro la caduta alberi sui binari dei treni

1. I proprietari, conduttori e detentori a qualsiasi titolo di aree o di fondi rustici, aree di pertinenza di fabbricati e di altra destinazione d'uso, confinanti con i tracciati della ferrovia situati nel territorio comunale, nell'ambito delle proprie fasce di competenza, così come previsto dagli artt. 52 e 55 del DPR 753/80, devono provvedere costantemente:

- a) alla verifica ed eliminazione di tutti i fattori di pericolo per caduta alberi e pericolo di incendio e loro propagazione, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per la pubblica incolumità e l'interruzione del pubblico servizio ferroviario;
- b) di adottare tutte le precauzioni e gli accorgimenti atti ad evitare qualsiasi danneggiamento e/o pericolo e/o limitazione della sicurezza e della corretta fruibilità delle sedi della ferrovia confinanti con i propri fondi.

Art. 53

Scarichi pubblici e privati

1. Fermo restando quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge in materia di tutela delle acque e dell'ambiente, è vietato otturare gli scarichi pubblici o immettervi oggetti che possano essere causa di intasamento, nonché introdurre altre sostanze (rifiuti liquidi o solidi) nelle caditoie destinate allo scolo delle acque.

2. I proprietari degli edifici o chiunque ne detenga il possesso, devono provvedere alla manutenzione ed al buon funzionamento delle condotte di scarico delle acque in modo da evitare qualsiasi intasamento agli scarichi pubblici o dispersione su suolo pubblico.

3. Dovranno altresì essere osservate tutte le norme vigenti in materia di tutela delle acque.

Art. 54

Emissioni di fumo ed esalazioni

1. Fatto salvo quanto disposto dalle norme di legge in materia di inquinamento atmosferico, è proibito sollevare polvere, provocare esalazioni di fumo, pulviscolo, limature, fuliggine, vapori ed esalazioni che arrechino inconvenienti e/o forme moleste.

2. Fatto salvo quanto disposto dalle norme di legge, coloro che per motivo inerente la loro attività devono compiere operazioni che possono sollevare polvere, provocare fumo, vapore, odori nauseabondi o molesti, devono adottare tutte le cautele necessarie e conformi alla buona tecnica, nonché alla normativa vigente, per evitare o ridurre al minimo ogni inconveniente per le persone.

Art. 55

Accensione di fuochi

1. Ai sensi del D.Lgs. 152/2006, configurando ciò reato, in ogni luogo, compresi i cantieri edili, è vietato bruciare rifiuti di qualsiasi tipo.

2. E' esclusa dal divieto la tradizionale accensione del "Panevin", per il quale deve essere presentata apposita comunicazione al Comune; dovranno essere però osservate le inerenti prescrizioni emanate dalla Questura. La Giunta comunale, almeno un mese prima del

“Panevin”, secondo il criterio del carattere “aggregativo e collettivo”, indicherà i luoghi in cui potrà essere acceso il “Panevin”.

3. E’ esclusa dal divieto del presente articolo l’accensione di fuochi finalizzata alla cottura di cibi o al riscaldamento di persone all’addiaccio, purché tale operazione sia svolta senza bruciare alcun tipo di rifiuto o legno trattato, e comunque solo qualora tutto sia confinato e sotto controllo.

4. Ai sensi dell’art. 182 comma 6-bis del Testo Unico Ambientale, “*le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri (nota: 3 metri steri= 3 metri cubi, da intendersi ‘vuoto per pieno’) per ettaro dei materiali vegetali di cui all’articolo 185/1 lettera f (“[...] paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nelle selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente né mettono in pericolo la salute umana”), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti”.*

(Nota: Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata. I Comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale, di cui al presente comma 4°, all’aperto, in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili [PM10])”;

Art. 56

Scarico e deposito di residui di costruzioni e riparazioni

1. Resta vietato eseguire lo scarico ed il deposito anche temporaneo sul suolo pubblico e in aree aperte al pubblico dei residui derivanti da costruzioni, ruderi, calcinacci o materiali di escavazione.

2. Lo smaltimento e/o avvio a recupero dei materiali, di cui al comma precedente, dovrà essere effettuato secondo le specifiche vigenti disposizioni in materia.

3. L’Amministrazione Comunale può ordinare la rimozione, anche su aree private esposte al pubblico, del materiale depositato che costituisca pregiudizio al decoro, alla nettezza ed ordine del centro abitato.

4. I responsabili, oltre al pagamento della sanzione pecuniaria, dovranno provvedere alla rimozione del materiale depositato. In caso di inadempienza, previa diffida, la rimozione sarà eseguita d’ufficio con spese a carico dei responsabili.

5. Sono fatti salvi altri eventuali provvedimenti di carattere amministrativo e/o penale stabiliti dalle specifiche normative vigenti in materia.

Articolo 57

Depositi esterni

1. Fatte salve specifiche normative di settore, all’esterno delle officine di riparazione, rigenerazione e commercio di pneumatici, non ci deve essere l’incontrollato accatastamento di pneumatici, ovvero di contenitori o materiale ingombrante, al fine di impedire ogni accumulo di acqua piovana e conseguentemente il proliferare di zanzare.

La raccolta d’acqua piovana è ammessa solo per gli orti.

Articolo 58
Oggetti mobili

1. Gli oggetti mobili collocati sui davanzali, sui balconi o su qualunque altra sporgenza dell'edificio prospiciente su area pubblica o aperta al pubblico passaggio, devono essere adeguatamente assicurati in modo da evitarne la caduta.

Articolo 59
Esercizio di giochi di abilità.

1. Salvo il possesso di autorizzazione, è vietato in tutto il territorio del Comune, in luogo pubblico o aperto al pubblico o in vista di esso, organizzare giochi di abilità, anche del tipo gioco “delle 3 carte” o “delle 3 campanelle, o tavolette” o simili, ovvero di intrattenimento, o simili.
2. Le cose utilizzate per commettere la violazione, ivi compreso il denaro provento delle giocate, saranno oggetto di sequestro amministrativo finalizzato alla confisca.
3. Qualora il trasgressore o i trasgressori, a richiesta, non consegnino il denaro provento delle giocate, verrà elevato specifico e separato verbale di contestazione.

TITOLO VIII
NORME SPECIFICHE IN MATERIA DI ATTIVITA'
ZOOTECNICHE E AGRICOLE

Art. 60

Trasporto di letame - materiale di espurgo e cose maleodoranti concimazione di terreni.
Prevenzione della proliferazione di insetti infestanti.

1. Le ditte che esercitano a fini commerciali il servizio di prelievo, trasporto e smaltimento dei liquami provenienti da allevamenti animali devono essere dotate di licenza trasporto per conto terzi e devono munirsi di copia del Documento di trasporto effluenti zootecnici conforme alla DGR 7.8.2006, n. 2495 e alla DGR 7.8.2007, n. 2439 (copia 'piano di smaltimento' di cui alla direttiva nitrati e il documento di trasporto, allegati A o B previsti dalle norme citate). In ogni caso debbono adottare le modalità previste dal vigente Regolamento Comunale per "L'utilizzazione Agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue", cui si rinvia anche per le sanzioni amministrative.
2. L'autorizzazione per il trasporto non è richiesta per chi eserciti trasporto e spargimento di liquami, fanghi e letami derivanti da allevamento di animali proprio o altrui, al fine di fertilizzare i propri o altrui terreni se ricompresi e previsti nel Piano di Utilizzazione Agronomica, se dovuto. Nel caso il PUA non sia dovuto, si richiama quanto previsto con DGR n. 2495 del 2006 e dal regolamento comunale per l'utilizzo agronomico dei liquami durante la fase di trasporto dei liquami dall'allevamento zootecnico al sito di spandimento. Il conducente del mezzo di trasporto comunque deve essere munito della documentazione prevista dall'Allegato A al DDR n. 33 del 13 febbraio 2008.
3. Il letame e i prodotti simili solidi e/o palabili devono essere stoccati nel rispetto delle modalità di cui all'art. 8 del vigente Regolamento Comunale per "L'utilizzazione Agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue". Le concimaie devono essere tenute in perfetta efficienza evitando la fuoriuscita di materiale organico (liquido e solido). Periodicamente devono essere attuati trattamenti di disinfestazione, con periodicità tale da evitare la proliferazione di mosche, in alternativa è possibile coprire uniformemente il cumulo di letame con teli impermeabili di colore nero. Tali regole valgono anche per cumuli temporanei di letame e/o prodotti simili solidi e/o palabili.
4. Ove si presenti la proliferazione di insetti o animali molesti derivanti dalle concimaie o ricorrano condizioni di emergenza a carattere igienico-sanitario, il Sindaco, con apposita ordinanza, può imporre l'adozione di particolari strutture di contenimento del fenomeno (es. teli, uso di enzimi, ecc.).
5. In tutti gli allevamenti di animali, nell'area scoperta di relativa pertinenza, nelle concimaie e nei cumuli si devono effettuare trattamenti necessari contro le mosche ed altri insetti e animali infestanti eventualmente presenti, nel rispetto della normativa vigente in materia.
6. Il Responsabile dell'azienda è tenuto a conservare idonea documentazione attestante i trattamenti effettuati ed i prodotti utilizzati, presentandola al Comune o agli altri organi competenti in materia, qualora gli venga richiesta.
7. Gli allevamenti che di volta in volta fossero riconosciuti come causa di inconvenienti documentati, sono tenuti a presentare, a seguito di specifica richiesta da parte del Comune o degli altri organi competenti in materia ed entro i termini che gli verranno indicati, un piano dettagliato di lotta contro le mosche ed altri insetti infestanti.
8. Tutti gli allevamenti zootecnici devono curare la pulizia dei locali di ricovero degli animali e di tutte le aree esterne ed in particolare è necessario venga curata la pulizia (anche con periodici lavaggi) nei punti di movimentazione delle deiezioni e delle attrezzature utilizzate.

9. L'area di pertinenza dell'allevamento e delle concimaie, delle vasche di stoccaggio dovrà essere periodicamente derattizzata e periodicamente sfalciata, ed il materiale ottenuto dovrà essere asportato.

10. Le lettiere degli allevamenti avicoli che presentano infestazioni in atto, dovranno essere sottoposte ad adeguato trattamento di disinfestazione prima di essere rimosse dall'interno dell'allevamento.

11. Le operazioni di concimazione dei terreni con le deiezioni zootecniche dovranno essere effettuate in modo da non provocare immissioni odorose che possano arrecare disturbo alle persone e con le modalità previste dal Regolamento Comunale per "L'utilizzazione Agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue".

12. Tutti gli insediamenti zootecnici del territorio, hanno l'obbligo di trattare i reflui in modo da non arrecare disturbo alle abitazioni e agli insediamenti urbani. E' fatto divieto di eseguire movimentazioni o lavorazioni dei liquami nelle vasche a cielo aperto che producono esalazioni maleodoranti a danno degli insediamenti urbani. E' fatto altresì obbligo per i proprietari di eseguire tutti i trattamenti necessari ad impedire la proliferazione di focolai di infezione alle piante del territorio.

TITOLO IX

PROCEDURE, SANZIONI AMMINISTRATIVE E ACCESSORIE. RISARCIMENTI

Art. 61

Disposizioni per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni amministrative

1. L'applicazione delle sanzioni amministrative previste per le violazioni alle norme del presente regolamento è disciplinata dai principi contenuti nella Legge 24.11.1981, n. 689 e s.m.i., ed è assoggettata alle sue norme procedurali.
2. Se la violazione è commessa da minorenni, il responsabile è considerato l'esercente la patria potestà, così come prescritto dall'art. 2 della legge 689/81, ed al quale andrà notificato il verbale di violazione amministrativa.
3. In ottemperanza a quanto previsto dagli artt. 13, 19 e 20 della legge 689/81, gli Organi di Polizia, all'atto dell'accertamento dell'infrazione, possono procedere al sequestro amministrativo cautelare delle cose che servono o furono destinate a commettere la violazione, nonché delle cose che ne sono il prodotto o la cui fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione costituisce violazione amministrativa. In tali ultimi casi, la successiva confisca è obbligatoria.
4. Tutti i soggetti nei confronti dei quali siano state accertate violazioni al presente regolamento, possono proporre ricorso amministrativo nelle forme di cui al comma seguente.
3. L'autorità competente a ricevere gli scritti difensivi e ad emanare le ordinanze di cui all'art. 18 della legge 24/11/1981, n. 689, è individuata nel settore competente per materia; qualora vi siano incertezze nell'individuazione del settore, la competenza sarà della Polizia Locale.
4. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni del presente Regolamento sono destinati al Comune.
5. In conformità all'articolo 7-bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni del presente regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 500,00.
6. Ai sensi dell'art. 16 comma 2 della L. 24.11.1981 n. 689, successivamente la Giunta Comunale potrà diversamente determinare l'ammontare, stabilendo il limite minimo e quello massimo, delle somme da pagare in misura ridotta per le violazioni previste dal presente Regolamento, ed altresì avrà la facoltà di stabilire sanzioni in "cifra fissa". Quanto verrà eventualmente stabilito dalla Giunta Comunale sarà introdotto alla fine di ogni articolo del presente Regolamento.

Art. 62

Rimessa in pristino, sospensione o cessazione di un'attività.

1. In applicazione della norma di cui all'art. 650 c.p., qualora dall'accertamento di violazioni di norme del presente regolamento si riscontri l'esigenza dell'urgente rimessa in pristino dello stato dei luoghi, la sospensione ovvero la cessazione di un'attività, l'Organo accertatore ne fa menzione nel verbale di contestazione. Detti obblighi, quando le circostanze lo esigano, anche su disposizione verbale degli Organi accertatori, vanno adempiuti immediatamente; altrimenti, qualora ciò non sia possibile, tali misure vanno adempiute entro il termine che verrà indicato nel verbale di contestazione.

Articolo 63

Diffida

1. A seconda del caso particolare, per impedire che il fatto antigiuridico venga portato a conseguenze ulteriori ovvero per interrompere sul nascere la sua realizzazione, l'organo di Polizia può verbalmente rivolgere 'diffide' nei confronti del trasgressore e/o dell'obbligato solidale.
2. Qualora l'organo di Polizia ritenga di formalizzare la diffida per iscritto, deve essere chiaramente indicato il motivo a sostegno, il termine ad adempiere e le conseguenze per l'inottemperanza.
3. L'inottemperanza alla diffida, sia essa scritta che verbale, comporterà autonoma violazione con l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria.

Articolo 64

Danni alla cosa pubblica

1. Il contravventore che arrechi danno alla cosa pubblica è tenuto, indipendentemente dalla irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria, al risarcimento dei danni norma del Codice Civile e delle leggi in materia, i quali saranno accertati e quantificati dagli uffici competenti.

TITOLO X
ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

Art. 65
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento abroga il preesistente Regolamento comunale di “Polizia Urbana” approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 73 del 24.11.1995.
2. Rimangono in vigore le Ordinanze sindacali emesse in forza degli artt. 50 e 54 del Dlgs. 267/2000.
3. Le norme del presente regolamento potranno essere successivamente derogate od integrate dalle Ordinanze sindacali emesse in forza degli artt. 50 e 54 del Dlgs. 267/2000.
4. Il presente Regolamento, entra in vigore decorsi quindici giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio della deliberazione di Consiglio Comunale che lo approva.

*** * ***